

Regolamento d'uso del Parco Robinson

(ULTIMA MODIFICA – DELIBERAZIONE C.C. N. 17/2023)

Art. 1

Principi generali

1-Il Comune di Almese è proprietario dell'area denominata "Parco Robinson" e ubicata in Frazione Rivera con iscrizione al Catasto terreni così come segue:

- Sezione di Rivera Foglio IX , particella n. 210, superficie totale mq. 3.680
- Sezione di Rivera Foglio IX, particella n. 511, superficie totale mq. 753
- Sezione di Rivera Foglio IX, particella n. 612, superficie totale mq. 4.400.

2-La struttura con i relativi servizi ed attrezzature è patrimonio della collettività, che potrà accedervi per gli usi e con l'osservanza delle modalità indicate nel presente regolamento ed in conformità alla loro destinazione d'uso.

Art. 2

Destinazione della struttura

1-In via normale l'ingresso al Parco Robinson è libero e gratuito al fine di permettere alla cittadinanza il conseguimento di un sano svago.

2-Su esplicita richiesta, unicamente nel periodo 15 giugno/15 settembre, per una durata complessiva non superiore a n. 3 fine settimana consecutivi nel periodo sopraindicato il Parco Robinson può essere utilizzato in via esclusiva e a pagamento per:

- attività ludico sportive
- attività commerciali.

3-Nel caso di utilizzo delle aree picnic per feste familiari è necessario effettuare una comunicazione all'Ufficio Cultura, il quale rilascerà le chiavi per accedere ai servizi igienici.

4-L'Amministrazione Comunale può consentire, in caso di necessità o per ragioni di opportunità e sempre fatto salvo il superiore interesse pubblico, una diversa utilizzazione degli spazi, a condizione che non si pregiudichi lo stato e la funzionalità degli stessi.

Art. 3

Soggetti ammessi all'uso

1-Sono ammessi all'uso i seguenti soggetti:

- enti pubblici
- associazioni giuridicamente costituite
- operatori commerciali
- persone fisiche.

Art. 4

Modalità della concessione d'uso esclusiva

1-I soggetti ammessi, di cui al precedente Art. 3, interessati alla fruizione degli impianti dovranno rivolgere istanza in carta semplice al Sindaco almeno 5 giorni lavorativi prima specificando:

- a)- l'uso che si intende esercitare
- b)- i giorni con gli orari di utilizzo, che non potranno essere superiori a n. 3 fine settimana consecutivi
- c)- la persona fisica che materialmente si assume la responsabilità dell'uso.

2-In casi eccezionali di rilevante interesse pubblico e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione Comunale, la Giunta Comunale può concedere l'uso in deroga alle disposizioni del comma precedente.

3-La Giunta Comunale si riserva la facoltà di decidere, a suo giudizio insindacabile, l'opportunità di non concedere l'uso della struttura; eventuali dinieghi vanno comunicati ai richiedenti con la relativa motivazione.

4-Gli enti e le associazioni che perseguono finalità pubbliche godono di priorità nei confronti di altri richiedenti.

5-Negli altri casi, a parità di condizioni, ha precedenza la richiesta pervenuta prima all'Amministrazione Comunale.

6-La concessione è rilasciata previo versamento del corrispettivo, che nel caso di uso continuativo plurisettimanale potrà essere corrisposto nella seguente modalità:

- entro l'inizio dell'utilizzo la quota parte corrispondente all'utilizzo settimanale
- entro 8 giorni dall'inizio dell'utilizzo la restante quota.

7-Le concessioni d'uso sono rilasciate con provvedimento del responsabile del Settore Cultura, al quale spetta il compito di tenere aggiornato il calendario prenotazioni.

Art. 5

Corrispettivo per la concessione esclusiva

1-La concessione in uso esclusiva è subordinata ai seguenti pagamenti:

a) Attività commerciali

- €. 300,00 nei giorni di venerdì, di sabato e di domenica
- €. 150,00 nei giorni di lunedì, di martedì, di mercoledì e di giovedì
- oltre ad una cauzione di €. 500,00 da versare all'atto della prenotazione e che non verrà restituita nel caso in cui l'operatore privato non proceda all'utilizzo del parco ed al conseguente versamento del corrispettivo previsto

b) Attività ludico sportive

- €. 100,00 al giorno
- oltre ad una cauzione giornaliera di €. 50,00.

Le tariffe si intendono non comprensive delle eventuali utenze (energia elettrica e gas) e vanno maggiorate dell'iva tranne per la cauzione.

2-Nel caso della fattispecie prevista al comma 1 lettera a) la somministrazione di alimenti e bevande sarà inserita nel Piano di sicurezza.

Per la casistica del comma 1 lettera b) la medesima somministrazione dovrà avvenire nell'apposita area, individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento, con fornitura elettrica autonoma. Il corrispettivo da pagare, ulteriore alla quota giornaliera per la concessione dell'uso del parco, sarà:

- €. 200,00 nei giorni di venerdì, di sabato e di domenica
- €. 50,00 nei giorni di lunedì, di martedì, di mercoledì e di giovedì.

3-La concessione d'uso per attività ludico sportive patrocinate dall'Amministrazione Comunale possono essere a titolo gratuito sulla base di atto deliberativo della Giunta Comunale e non sono soggette alla prestazione della cauzione.

4-I predetti corrispettivi potranno essere aggiornati di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale.

5- Il pagamento sarà effettuato attraverso il sistema pagoPa utilizzando il bollettino emesso dall'Ufficio Cultura.

Art. 6

Modalità d'uso

1-Nel caso di concessione d'uso esclusivo, e previa autorizzazione del responsabile del Settore Cultura, è ammesso all'interno del parco:

- l'allacciamento elettrico e/o del gas
- l'installazione di gazebo e/o tensostrutture

purché le suddette eventualità avvengano secondo la normativa vigente con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti.

2-Sarà a carico dell'organizzatore/utente/famiglie provvedere all'elaborazione del piano di sicurezza, quando previsto, e alla pulizia sia dell'area interna al Parco, sia della zona esterna prospiciente via Rivera e via Caselette.

3-In caso di installazione di tensostrutture e/o gazebo l'organizzatore dovrà rimuoverli entro cinque giorni lavorativi.

4-La trasgressione del presente articolo comporta la perdita della intera cauzione versata.

Art. 7

Conoscenza del regolamento

1-I soggetti richiedenti devono espressamente dichiarare nella istanza di aver preso conoscenza del presente regolamento, di rispettarne le prescrizioni e non potranno in alcun modo invocare l'ignoranza.

Art. 8

Doveri del concessionario

1-Il concessionario si impegna a far rispettare, tra l'altro, le norme igieniche e acustico/ambientali ed a provvedere alla custodia dell'area.

2-Il concessionario, a proprie cura e spese, dovrà ottenere tutti i permessi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso intenda svolgere attività che lo richiedano.

Art. 9
Responsabilità

1-Il Comune è sollevato da ogni responsabilità verso gli utenti.

2-Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile per danni a persone o cose derivanti da un uso distorto dell'area.